



COPIA

COMUNE DI NAVE SAN ROCCO

Provincia di Trento

via 4 Novembre 44
38010 Nave San Rocco TN
Codice fiscale 80009310220
tel.: 0461 870641 - fax: 0461 870588

DETERMINAZIONE

N. 8/2018 di data 01.02.2018

N. 7/2018 dell'Ufficio Segreteria generale

Oggetto: Affidamento per l'anno 2018 alla ditta QSA S.R.L. - ENGINEERING CONSULTING TRAINING, con sede legale a Predazzo (TN) dei servizi di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione del Comune di Nave San Rocco e di svolgimento delle attività, previste dall'articolo 33 del D.lgs 81/2008. Impegno di spesa di € 726,51.

Si richiamano quali presupposti al presente provvedimento:

La deliberazione della Giunta comunale n. 1 di data 12/01/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato, in vigore dell'esercizio provvisorio 2018, l'atto programmatico di indirizzo provvisorio per l'esercizio 2018, costituito: 1) dai dati extracontabili contenuti nell'atto programmatico di indirizzo 2017; 2) dai dati contabili di cui all'esercizio finanziario 2018 del bilancio pluriennale 2017-2019, approvato con deliberazione consiliare n. 8 di data 28.02.2017, e sue successive variazioni, richiamati e allegati nel provvedimento medesimo. La deliberazione n. 1 ha confermato integralmente quanto contenuto nell'atto programmatico di indirizzo 2017, già approvato con deliberazione giuntale n. 28 di data 14.03.2017, ivi comprese le modificazioni e integrazioni apportate in corso d'anno, per quanto non in contrasto con deliberazione stessa e con le disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile. Ha inoltre stabilito che, per quanto attiene all'effettuazione di spese, si deve operare nell'ambito e nei limiti dell'esercizio provvisorio così come disciplinato dal paragrafo 8 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e dall'articolo 163 del D.Lgs 267/2000.

Le nomine dei Responsabili degli Uffici di cui ai decreti sindacali già adottati (n. 10 10.11.2015 e nn. 11, 12, e 13 del 12.11.2015) sono temporaneamente confermate.

In particolare, con decreto del Sindaco n. 10 di data 10.11.2015 è stata attribuita al Segretario comunale la responsabilità dirigenziale connessa alla gestione finanziaria tecnica ed amministrativa del Comune di Nave San Rocco, nonché la direzione di tutte le strutture organizzative del Comune e la preposizione dell'Ufficio di Segreteria Generale, nei limiti indicati nel suddetto provvedimento e nel rispetto di quanto stabilito negli atti programmatici di indirizzo; dette competenze gestionali sono estese alla materia oggetto del presente provvedimento.

Premesso che:

è necessario assumere impegno di spesa riferito all'affidamento dell'incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione del Comune di Nave San Rocco e dello svolgimento delle attività previste dall'articolo 33 del D.Lgs 81/2008 nell'ambito dei servizi di assistenza in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e nella fattispecie, si ritiene di procedere all'individuazione del contraente mediante trattativa privata diretta, ai sensi dell'art. 21, commi 2 e 4, della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm., senza ricorrere al mercato elettronico, ai sensi del comma 6 dell'articolo 36 ter 1 della lp 23/1990 sopra citata, trattandosi di affidamento d'importo pari ad €595,50=, oltre IVA 22%.

Ai fini dell'adozione della presente si precisa che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 61 di data 01.04.1996 è stato individuato il datore di lavoro di questo Comune per i fini di cui al D.Lgs. 81/2008 nella figura professionale del segretario comunale. L'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 36 commi 1 e 2 DPRReg 1/02/2005 n. 2/L, e delle deliberazioni della Giunta comunale numero 54 di data 17 maggio 2005, dichiarata immediatamente eseguibile e n. 11 di data 23 gennaio 2007, esecutiva, ricadono nella sua competenza;
- con D.Lgs. 81/2008 e s.m. sono state dettate nuove disposizioni in attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. La normativa prevede una serie di adempimenti per la vigilanza e lo svolgimento dei

compiti di prevenzione e protezione dai rischi in tutti i settori di attività privati o pubblici, con sanzioni anche di carattere penale in caso di inottemperanza. In particolare, l'art. 31 prevede:

- al comma 1. "...il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, (...)";
- al comma 2. "Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, ai cui al comma 1, devono possedere le capacità, i requisiti professionali di cui all'art. 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. (...)".

Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda, siano in possesso delle capacità e dei requisiti di professionalità richiesti. Nella fattispecie, non disponendo l'amministrazione di personale in possesso della necessaria qualificazione e dei prescritti requisiti si deve procedere all'affidamento del servizio per l'anno in corso dal momento l'incarico conferito per l'anno 2017 è cessato al 31 dicembre.

Con il primo gennaio 2019 i comuni di Nave San Rocco e Zambana, per legge regionale saranno fusi nel nuovo comune di Terre d'Adige, s'intende pertanto procedere all'affidamento del servizio per il solo anno 2018.

Per tali fini, nel rispetto del principio di rotazione, è stato chiesto un preventivo di spesa, all'impresa QSA S.R.L. - ENGINEERING CONSULTING TRAINING, con sede legale a Predazzo (TN) in via Marconi, 37 che non ha mai avuto rapporti contrattuali con l'Amministrazione, individuata nel contesto del presente atto anche come QSA SRL, indicando alla stessa, sulla base dei costi storici sostenuti, l'importo massimo da porre a base dell'affidamento di netti €. 660,00=. Con preventivo di spesa, pervenuto al n.6613 del protocollo municipale del giorno 20 dicembre 2017, la società si è dichiarata disponibile all'affidamento del servizio, formulando preventivo di spesa e proposta contrattuale di complessivi netti €. 600,00=. La proposta, che include la copertura del ruolo di RSPP da parte dell'Ing. Mattioli e le attività previste dall'articolo 33 del D.lgs 81/2008, prevede in dettaglio le seguenti attività:

1. la stesura di un check-up iniziale che consenta di valutare lo stato di attuazione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
2. la verifica della presenza della documentazione d'obbligo in materia di sicurezza;
3. la proposta di misure preventive e protettive rispetto a nuovi rischi e l'individuazione dei sistemi di controllo di tali misure;
4. la stesura del programma di informazione e formazione specifica dei lavoratori;
5. l'analisi degli infortuni e supporto nella definizione delle eventuali misure di miglioramento;
6. la possibilità di consultazione telefonica per quanto riguarda i problemi di sicurezza e di igiene del lavoro;
7. l'invio di circolari relative agli adempimenti in scadenza o alle nuove disposizioni normative;
8. un incontro annuale con il datore di lavoro e/o un suo collaboratore per una verifica della corretta gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche.

Lo svolgimento di tali servizi comporta la produzione dei seguenti elaborati scritti:

- resoconto delle riunioni;
- elenco della documentazione mancante o non completa;
- relazione tecnica sui sopralluoghi effettuati, contenente le segnalazioni di situazioni pericolose e/o non a norma.

In data 12 gennaio 2018 la società ha integrato il precedente preventivo di spesa producendo la documentazione attestante il possesso in capo all'ing. Piero Mattioli delle capacità e dei requisiti professionali richiesti al Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione, e che sono risultati

adeguati in relazione alla natura dei rischi presenti nel Comune di Nave San Rocco e delle attività lavorative svolte. In allegato alla documentazione trasmessa in data 12 gennaio 2018 la Società ha riformulato il proprio preventivo di spesa con il miglioramento del prezzo contrattuale, in luogo della costituzione della garanzia definitiva del 10% dell'importo contrattuale, rideterminando il preventivo economico in €. 595,50=, oltre IVA. Si evidenzia a tale proposito che in base a quanto stabilito al comma 11 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'amministrazione ha ritenuto di non richiedere la garanzia definitiva, trattandosi di affidamento diretto di importo inferiore a €. 40.000,00= euro, decidendo, in considerazione della natura dell'affidamento e del tempo richiesto per l'esecuzione del contratto, di esonerare la società dalla produzione della cauzione definitiva, a fronte di un miglioramento del prezzo nella percentuale dello 0,75% dell'importo offerto, così come previsto all'art. 82 comma 5 del regolamento di attuazione della normativa provinciale sui lavori pubblici, che può esser applicato in via analogica agli appalti di lavori, servizi e forniture, al quale fa espresso rinvio la circolare della Provincia Autonoma di Trento, data 13/03/2017, relativa alle Novità in materia di contratti pubblici a seguito del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" e della legge provinciale 2 agosto 2017, n. 9 recante "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017 – 2019".

È stata autocertificata dalla società l'assenza delle cause di esclusione previste all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e i. ed è stato acquisito d'ufficio il DURC on line rilasciato dall'INAIL, con atto prot. n. 92170004 del 21 ottobre 2017 avente validità fino al 18 febbraio 2018, attestante la sua regolarità contributiva dell'impresa. Con successiva nota 31 gennaio 2018, acquisita a protocollo F853-n. 0000640 del 01/02/2018 A la Società QSA SRL modificando parzialmente la proposta contrattuale ha accettato la richiesta dell'amministrazione di fatturare la prestazione professionale a fine incarico anziché all'affidamento.

Nulla osta pertanto all'affidamento del servizio.

Tutto ciò premesso e considerato

LA SEGRETARIO COMUNALE

Vista la documentazione, in atti, e richiamata la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente;

Considerato che in materia di acquisti beni e servizi da parte della pubblica amministrazione sono entrate in vigore delle disposizioni normative regolate in ultimo dall'art 36 ter -1 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 il quale stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale provvedono all'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria utilizzando gli strumenti del mercato elettronico provinciale (Me-Pat) o in mancanza di beni o servizi mediante gli strumenti elettronici gestiti da Consip o in subordine mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di legge;

Verificato che all'art 36 ter – 1 comma 6 della LP 23/90 si precisa che "rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a mille euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.", riprendendo l' art 1 comma 502 della legge di stabilità 2016;

Considerato altresì che le ragioni che permettono di concludere il contratto mediante trattativa diretta sono connesse anche al fatto che, ai sensi dell'art. 21, commi 2 e 4, della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm., l'importo totale della fornitura risulta essere nettamente inferiore al limite di spesa per il ricorso alla trattativa privata diretta -attualmente pari a €. 46.000,00 giusta

determinazione del Dirigente del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica n. 6 del 21.01.2016 emessa in conformità a quanto stabilito dall'art. 55 della medesima L.P. n. 23-, e alla constatazione che l'offerta formulata risulta in linea con gli attuali prezzi di mercato

Rilevata pertanto l'opportunità del ricorso a tale modalità di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 21, commi 2 e 4, della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm, caratterizzata dalla massima semplicità procedurale;

Accertato che per la stipula del contratto non è richiesta la preventiva acquisizione della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 1 del D.P.R. 03.06.1998, n. 252 (regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia), trattandosi di contratto il cui valore complessivo non supera l'importo di spesa ivi previsto;

Accertato che la presente contiene tutti gli elementi prescritti dall'articolo 13 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. per le determinazioni/deliberazioni a contrattare in quanto, ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale, indica: l'oggetto del contratto, le ragioni di opportunità che giustificano la sua conclusione e i mezzi finanziari per far fronte alla relativa spesa; gli elementi e le clausole contrattuali ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente; il soggetto incaricato della stipulazione del contratto e la forma del medesimo;

Visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013 n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L – modificato dal DPRReg. 11 maggio 2010 n. 8/L, dal DPRReg. 11 luglio 2012 n. 8/L e dal DPRReg. 3 novembre 2016 n. 10);
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22;
- il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.Lgs. 267/2000 (*Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali*) così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;
- lo Statuto del Comune, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 27 di data 07.11.2006 e modificato con deliberazioni n. 27 del 24.10.2014, n. 22 dell' 11.06.2015 e n. 44 del 30.11.2015; il nuovo testo è entrato in vigore l' 08.01.2016;
- il *Regolamento di contabilità* approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 28.12.2000 e modificato con la n. 14 del 22.03.2001 e la n. 14 del 01.09.2009, esecutive, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il *Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale* approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 28.04.2011 e modificato con la n. 10 del 28.03.2013, esecutive;
- il *Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* e ss.mm. e i.;
- la Legge Provinciale 19.07.1990, n. 23;
- la Legge Provinciale 09.03.2016, n. 2;

Considerato che è acquisita la dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale come previsto nel nuovo Codice dei Contratti e nella L.P. 2/2016, la cui compilazione è prevista in sede di richiesta di offerta per acquisti e forniture di beni servizi;

Precisato infine che il contratto è soggetto agli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 e ss.mm. sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti;

DETERMINA

1. di AFFIDARE per l'anno 2018, a trattativa privata diretta, per le motivazioni descritte in nelle premesse al presente provvedimento, alla società QSA S.R.L. - ENGINEERING CONSULTING TRAINING, con sede legale a Predazzo (TN) in via Marconi, 37- codice fiscale e partita Iva 01670340221- il servizio di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione del Comune di Nave San Rocco e lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 33 del D.lgs 81/2008 nell'ambito dei servizi di assistenza in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008, a fronte di un corrispettivo di complessivi € 595,50= oltre IVA di legge
2. di DARE ATTO che l'incarico di cui al sub 1) avviene giusto preventivo-offerta pervenuto al n.6613 del protocollo municipale del giorno 20 dicembre 2017 ed alle condizioni ivi indicate, come modificate con nota 31 gennaio 2018, acquisita a protocollo F853-n. 0000640 del 01/02/2018 A e alle seguenti ulteriori condizioni contrattuali:
 - a. tracciabilità dei flussi finanziari: l'efficacia del presente atto è subordinata all'assunzione da parte della società QSA SRL, a pena di nullità assoluta, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine la società si obbliga a comunicare al Comune di Nave San Rocco, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La società si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi. La società affidataria si impegna inoltre ad inserire il codice CIG nelle fatture elettroniche relative al servizio affidatogli al contratto è attribuito CIG Z0B21FD7A5. Ai fini dell'emissione della fattura elettronica, si comunica il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate tutte le fatture emesse nei confronti di questo Ente: Codice Univoco Ufficio UFFNJ3.;
 - b. disposizioni anticorruzione e obblighi di legalità: Nell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato con deliberazione della giunta comunale nr. n. 122 di data 11 novembre 2014, visibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente. L'appaltatore inserisce nei contratti stipulati con ogni soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del

contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Amministrazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante dipendente o agente";

- c. perfezionamento del contratto: il contratto si perfeziona mediante e mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, a firma della scrivente, quale funzionario delegato dal Sindaco, in rappresentanza dell'amministrazione.

3. di NOMINARE quale Responsabile del servizio aziendale di prevenzione e protezione il Sig. PIERO MATTIOLI nato a ROVERETO il 04.01.1966, della società QSA S.R.L. - ENGINEERING CONSULTING TRAINING, con sede legale a Predazzo (TN), in possesso delle attitudini e dei requisiti previsti dall' art. 32 del D.Lgs. 81/08;
4. di RICONOSCERE che la presente costituisce a provvedimento a contrattare ai sensi dell'articolo 5 del regolamento comunale per l'attività contrattuale;
5. di IMPEGNARE la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in complessivi €. 726,51, sul seguente intervento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, dando atto che le somme saranno esigibili entro la data del 31.12.2018: capitolo 1235 articolo 200;
6. di LIQUIDARE E PAGARE gli importi dovuti con le modalità previste dal contratto e dal regolamento di contabilità;
7. di DICHIARARE che la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi del regolamento di contabilità apposto dal soggetto competente;
8. di DARE evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso le determinazioni dirigenziali sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.lgs. 02 luglio 2010 n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, il 01.02.2018

Il Segretario Comunale
f.to d.ssa Claudia Visani

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal Segretario Comunale, per l'assenza della responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di contabilità.

Nave San Rocco, 01.02.2018

Il Segretario Comunale, Per L'Assenza Della Responsabile Del Servizio Finanziario
f.to d.ssa Claudia Visani

Per copia conforme all'originale.
Data: 05.02.2018

Il Segretario Comunale
d.ssa Claudia Visani